

STATUTO

PAIDEIA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROGLIANO CS VIA A. DE GASPARI
42

Numero REA: CS - 71541

Codice fiscale: 00493670780

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	ART. 1	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991 con sede nel co-	
	mune di Rogliano (CS) all'indirizzo risultante dall'apposita	
	iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'articolo 111-ter disposizioni di di attuazione del codi-	
	ce civile, una Società Cooperativa Sociale con la denomina-	
	zione di:	
	"PAIDEIA Società Cooperativa sociale".	
	La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2029 ma	
	potrà essere prorogata a norma di legge.	
	ART. 2	
	La Società, senza finalità speculative, si propone gli scopi	
	seguenti: attuare servizi di rilevanza e solidarietà sociale	
	attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	di cui all'art.1, comma 1 lettera a) legge 8/11/91 n.381 e	
	nel rispetto ed osservanza delle norme e delle condizioni	
	previste dalla stessa legge.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali per i soci la-	
	voratori.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifi-	

	che ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,	
	nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consenta la legislazione vigente, compreso	
	il rapporto di associazione in partecipazione, con cui con-	
	tribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Per l'effetto si prefigge di:	
	- realizzare forme concrete di inserimento sociale per handi-	
	cappati, menomati, anziani, emarginati in genere, mediante	
	prestazioni di servizi assistenziali;	
	- creare e gestire corsi di istruzione professionale e di re-	
	cupero, di specializzazione e similari;	
	- gestire ricerche territoriali e incarichi di aggiornamento	
	dei catasti ed esperire indagini, studi e ricerche, specie in	
	campo economico e sociologico;	
	- operare interventi nel campo della diffusione dell'informa-	

	zione attraverso i mezzi e le attività editoriali con even-	
	tuali punti di vendita;	
	- tutelare e preservare i beni culturali ed ambientali;	
	- creare e gestire scuole materne ed asili nido;	
	- creare e gestire consultori familiari e psicopedagogici;	
	- gestire attività sportive, iniziative di tempo libero e ri-	
	cettivo turistiche;	
	- creare e gestire attività di consulenza e promozionale.	
	La società può conseguire tali scopi mediante progetti propri	
	o mediante stipulazione di convenzioni con enti pubblici in-	
	teressati ai sensi di disposizioni normative vigenti.	
	La società può pertanto:	
	- compiere tutte le azioni mobiliari ed immobiliari e tutte	
	le operazioni finanziarie e contrattuali necessarie ed utili	
	per il conseguimento degli scopi sociali;	
	- acquistare immobili e negozi, affittare locali ed aree,	
	contrarre mutui, accettare donazioni;	
	- ottenere sovvenzioni, contributi o il concorso dello Stato,	
	dell'Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale e Com-	
	prensoriale, degli Istituti di credito e di altre persone fi-	
	siche e giuridiche;	
	- istituire sezioni e rappresentanze speciali disciplinate	
	dal presente statuto o da apposito regolamento.	
	ART.3	
	In base all'art.111 septies dell'art. 9 del D.lgs. n.6/2003	

	la cooperativa sociale è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 del C.C., a mutualità preva-	
	lente.	
	Pertanto è previsto:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti, rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	c) il divieto di distribuire le riserve per i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la formazione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ART. 4	
	E' prevista l'applicazione delle norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto la società rientra nei limi-	
	ti stabiliti dal 2° comma dell'art. 2519 del C.C.	
	ART. 5	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo	

	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano una capa-	
	cità professionale e mostrano propensione ed attitudine per	
	le attività che costituiscono lo scopo della cooperativa.	
	Oltre ai soci ordinari possono essere ammessi soci volontari,	
	i quali prestano la loro attività gratuitamente e nel rispet-	
	to delle condizioni di cui all'art.2 della legge 381/91. I	
	soci volontari sono inseriti in un'apposita sezione del libro	
	dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero complessi-	
	vo dei soci.	
	Possono essere ammessi come soci persone giuridiche nei cui	
	statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo del-	
	l'attività cooperativa.	
	ART. 6	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Con-	
	siglio di Amministrazione, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e citta-	
	dinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti descritti dal-	
	l'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamen-	

	to della quota sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio.	
	ART. 7	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultazione , anche tramite professio-	
	nisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi	
	all'amministrazione.	

	ART. 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi	
	che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Qualora i presupposti di recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne comunicazione al socio, che entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione davanti il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunica-	
	to tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura del-	
	l'esercizio successivo.	
	ART. 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Am-	
	ministrazione può escludere il socio:	
	- nei casi previsti dall'atto costitutivo;	

	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento e dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 I comma del C.C.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	ART. 10	
	Nel caso di decesso del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota.	
	ART. 11	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto,	
	hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme	
	versate o della minore somma risultante dal bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio cessato risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si	
	è verificato il recesso, l'esclusione o la cessione della	
	quota.	
	Entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale se si	

	verifica l'insolvenza della società, il socio è obbligato	
	verso questa nei limiti di quanto ha ricevuto.	
	Nello stesso modo e termine sono responsabili gli eredi del	
	socio defunto.	
	ART. 12	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale non	
	inferiore ad Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero);	
	b) dalla riserva legale con le quote degli avanzi di gestione	
	e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o	
	previsto dalla legge.	
	Le riserve sono indivisibili e conseguentemente non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 13	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di prudenza.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	

	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% degli utili netti ai fondi mutualistici per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.	
	7 della legge 31/01/1992 n. 59;	
	c) un dividendo ai soci nella misura massima del tasso del-	
	l'interesse legale commisurato nel capitale effettivamente	
	versato;	
	d) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esisten-	
	za della società, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 14	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	. erogazione diretta;	
	. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	

	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	ART.15	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea è costituita anche dai soci volontari che hanno	
	versato la quota e hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	La convocazione dell'assemblea sarà fatta a mezzo di avviso	
	da comunicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare,	
	con lettera raccomandata a ciascun socio almeno otto (8)	
	giorni prima dell'adunanza.	
	L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolar-	
	mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-	
	tano un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti e nei casi previsti dai n. 4 e 5 del	
	secondo comma dell'art. 2479 del C.C., con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale socia-	
	le.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; cia-	

	scun socio può rappresentare al massimo altri due soci.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o in mancanza dalla persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	La nomina del segretario è fatta dal Presidente.	
	Il segretario può essere anche un non socio.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritti al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-	
	no-amministrativo;	
	3. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sinda-	
	cale e del Revisore, se dovute;	
	4. le modifiche dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportino una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori.	
	ART.16	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da cinque a sette membri eletti fra i soci	

	dell' Assemblea, che ne determina il numero.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggi-	
	bili. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione,	
	salvo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabi-	
	lire che ad essi vengono concesse medaglie di presenza.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce tutte le volte che lo si riterrà utile	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spe-	
	dirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e,	
	nei casi d'urgenza, a mezzo telegramma, in modo che consi-	
	glieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati	
	almeno un giorno libero prima della riunione.	
	Le modalità di voto sono stabilite dal Consiglio e a parità	
	di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presiden-	
	te.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione della società.	
	Esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria	
	e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto	
	sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di com-	

	petenza dell'Assemblea.	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti	
	gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.	
	In caso d'assenza o impedimento del Presidente, i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice Presidente e nell'assenza di	
	questo ad un consigliere designato dal Consiglio.	
	Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma	
	sociale ad altro consigliere con l'osservanza delle norme le-	
	gislative vigenti al riguardo.	
	Infine il Consiglio relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; nella	
	stessa relazione deve illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 17	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.	
	2543, comma 1° C.C., la cooperativa procede alla nomina del	
	Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.	
	Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti del C.C.	
	I Sindaci relazionano in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sus-	
	sistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio deve riunirsi con periodicità trimestrale.	
	ART. 18	
	In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà	
	uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio	
	residuo della cooperativa in liquidazione, dedotto il capita-	
	le versato e i dividendi maturati, va devoluto ai fondi di	
	cui al comma 1 dell'art. 11 della legge n. 59/92.	
	ART. 19	
	Sono devolute alla cognizione di un arbitro rituale secondo	
	le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominato con le mo-	

	dalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o	
	sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,	
	sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitro è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed	
	è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Cosen-	
	za.	
	In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	L'Arbitro deciderà secondo diritto.	

	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	L'Arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, salvo	
	proroga di detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in	
	cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso	
	in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddit-	
	torio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	L'Arbitro fissa, al momento della costituzione, le regole	
	procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. In ogni	
	caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese dell'arbitrato sono anticipate dalla parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	ART.20	
	Per quanto non è regolato dal presente statuto e nei relativi	

	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codi-	
	ce civile e le vigenti norme di legge sulle cooperative so-	
	ciali previste dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed	
	integrazioni, nonchè le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'eser-	
	cizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un	
	grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo am-	
	ministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle società per azioni, sem-	
	prechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	Firmato Filice Vincenzo	
	Firmato Carlo Viggiani Notaio con sigillo	
	"Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-	
	cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma	
	3 del DPR n.445/2000, che si trasmette in termini utili di	
	registrazione ad uso del Registro delle Imprese"	